## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dr. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

#### 1) RICORSO DELL'U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PUGLIESE MARCO, ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. AVELLINO;
- AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 85, LETT. A), PAR VII NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA 529/1510PF07-08/SP/MA DEL 22.7.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2) RICORSO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SANDRO FEDERICO;
- AMMENDA DI €5.000.00 ALLA RECLAMANTE,
  INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
  PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 1, COMMA 1
  C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 62 NOIF, E ALLA RECLAMANTE,
  DELL'ART. 4, COMMI 2 E 4 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER
  QUANTO ASCRITTO AL PROPRIO DIRIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA
  AMICHEVOLE SIENA/COSENZA DEL 3.8.2008 (Delibera della Commissione
  Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Sandro Federico al presofferto. Conferma nel resto.

- 3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:
  - DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. SANTORO GIUSEPPE; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMA 3, N.O.I.F.;
  - DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3812/533PF07-08/SP/BLP DEL 19.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 9 aprile 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete